

MUTUI CHIROGRAFARI IMPRESA A TASSO FISSO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Banco di Sardegna S.p.A.

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1
Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015
Sito internet www.bancosardegna.it
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di breve, medio e lungo termine.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato.

Finanziamento con contributo in conto interessi e/o con garanzia pubblica e/o risorse finanziarie fornite in tutto o in parte da terzi.

Specifiche normative di legge, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, possono prevedere, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che un Ente pubblico o un Fondo pubblico od altri soggetti simili, concedano all'impresa, singolarmente o cumulativamente, i seguenti benefici:

- un contributo in conto interessi,
- una garanzia,
- una parte o tutte le risorse finanziarie ("provvista") necessarie per effettuare l'erogazione del finanziamento ad un dato tasso di interesse.

In tutti questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti possono prevedere un riesame delle condizioni e/o una chiusura anticipata del finanziamento.

Finanziamento con covenant

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, Il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA

Il finanziamento è destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale.

A chi è rivolto

A tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia solo gli scopi connessi all'attività di impresa, non quelli estranei all'attività medesima, per i quali si rimanda ai documenti relativi ai finanziamenti per i Consumatori.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	nei limiti previsti da eventuali normative e/o regolamenti in caso di garanzie
DURATA	
MINIMA	6 mesi
MASSIMA	120 mesi
COMPRENSIVA DI UN EVENTUALE PERIODO DI PREAMMORTAMENTO NON SUPERIORE A	36 mesi

e comunque nei limiti previsti dalle eventuali normative e/o regolamenti.

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N. 40 – “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23” (DECRETO LIQUIDITA’) CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA

L'art. 13, comma 1, lett. m) e comma 11 della legge 5 giugno 2020 n.40 - "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 08 aprile 2020, n.23" (Decreto Liquidità), consente alle PMI ed alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria di richiedere un finanziamento finalizzato a sostenere la liquidità aziendale (ad es. acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale) e/o gli investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda.

Fermo restando il limite massimo di € 30.000,00 per ciascun soggetto richiedente, l'importo finanziato non può superare, alternativamente:

- 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

oppure

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia in favore delle PMI e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; tale garanzia, per le richieste presentate a partire dal 01/07/2021, viene prestata gratuitamente con un importo garantito pari al 90%. Non saranno richieste altre forme di garanzia, reali o personali. Per le specifiche condizioni economiche applicate ai finanziamenti in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI FINO A 30.000 AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 LEGGE 5 GIUGNO 2020 N.40 CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Durata preammortamento (fissa e obbligatoria) 24 mesi

Durate fisse finanziamento (compreso preammortamento) 36 mesi, 72 mesi, 120 mesi e 180 mesi

Importo erogabile: - minimo 3.000,00 EUR - massimo 30.000,00 EUR

Istruttoria 0,00 Euro

Incasso rata 0,00 Euro

Gestione pratica 0,00 Euro

Penale per estinzione anticipata 0,00 % del capitale rimborsato anticipatamente

Tipo tasso: fisso

TASSI

Durata finanziamento comprensiva del preammortamento

TAN 36 mesi 1,80 %

TAN 72 mesi 1,80 %

TAN 120 mesi 1,90 %

TAN 180 mesi 1,90 %

Il tasso massimo applicato dalla Banca copre i costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e non è superiore al tasso previsto dalla normativa.

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N. 40 – “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23” (DECRETO LIQUIDITA’) CON GARANZIA ISMEA

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 19/10/2021

L'art. 13, comma 1, lett. m) e comma 11 della legge 5 giugno 2020 n.40 - "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 08 aprile 2020, n.23" (Decreto Liquidità), consente alle PMI agricole e della pesca la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria di richiedere un finanziamento finalizzato a sostenere la liquidità aziendale (ad es. acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale) e/o gli investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda.

Fermo restando il limite massimo di € 30.000,00 per ciascun soggetto richiedente, l'importo finanziato non può superare alternativamente:

- 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

oppure

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata da Ismea in favore delle imprese agricole e della pesca; tale garanzia, per le richieste presentate a partire dal 01/07/2021, viene prestata gratuitamente con un importo garantito pari al 90%. Non saranno richieste altre forme di garanzia, reali o personali. Per le specifiche condizioni economiche applicate ai finanziamenti in oggetto, rimandiamo alla Sezione di seguito riportata; per tutte le condizioni non gestite dalla convenzione valgono le condizioni riportate nelle specifiche Sezioni del Foglio Informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE RISERVATE AI FINANZIAMENTI FINO A 30.000 AI SENSI DELLA LETTERA M) ART. 13 LEGGE 5 GIUGNO 2020 N.40 CON GARANZIA ISMEA

Durata preammortamento (fissa e obbligatoria) 24 mesi

Durate fisse finanziamento (compreso preammortamento) 36 mesi, 72 mesi, 120 mesi e 180 mesi

Importo erogabile: - minimo 3.000,00 EUR - massimo 30.000,00 EUR

Istruttoria 0,00 Euro

Incasso rata 0,00 Euro

Gestione pratica 0,00 Euro

Penale per estinzione anticipata 0,00 % del capitale rimborsato anticipatamente

TASSI

Durata finanziamento comprensiva del preammortamento

TAN 36 mesi 1,80%

TAN 72 mesi 1,80%

TAN 120 mesi 1,99%

TAN 180 mesi 1,99%

Il tasso massimo applicato dalla Banca copre i costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e non è superiore al tasso previsto dalla normativa.

Sulla base delle disposizioni del DL n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità), valide fino al 31/12/2021, sono stati introdotti nuovi Finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia destinati a:

- PMI (decreto MAP del 18 aprile 2005)
- CONSORZI tra PMI (artt. 17-18-19-23-27 L.317 del 5.10.1991)
- Persone Fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni ubicati sul territorio italiano (aventi sede legale ovvero sede operativa).

I nuovi prodotti sono:

1. **FINPMI COVID 800k:** operazioni finanziarie con durata massima 8 anni, di importo non superiore a 25% dei ricavi dell'impresa (max 800.000 euro) e con ricavi non superiori a 3.200.000 euro relativi all'esercizio contabile 2019 - art.13 lett.n), a favore di PMI, garanzia del FCG 80% elevabile al 100% con garanzia aggiuntiva concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie.
2. **FINPMI COVID:** operazioni finanziarie con durata massima 8 anni - art. 13 lett.c) - a favore di PMI, garanzia del FCG 80%. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alternativamente:
 - doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; Tale criterio va verificato sulla base del totale dei costi del personale al lordo degli oneri sociali (dati da Bilancio/Modello Redditi).
 - 25% dei ricavi del 2019, da Bilancio/Modello Redditi nei termini riportati per il FINPMI COVID 800K
 - fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
3. **FINPMI IMPACT FAST FORWARD:** i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%; art. 13 lett. e) - a favore di PMI, garanzia del FCG 80%;
4. **FINPMI IMPACT REWIND:**
 - i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%; art. 13 lett. e) - a favore di PMI. Tale operatività è prevista anche per le operazioni su stessa Banca e/o gruppo bancario, garanzia del FCG 80%;
 - operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, art. 13 lett.p) – a favore di PMI, garanzia del FCG 80%
5. **finanziamenti a fronte di operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari,** con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, per queste operazioni, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di (anche ipotecarie); art. 13 lett.i); a favore di PMI, garanzia del FCG 80%.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - COVID19

Con D.L. 8 Aprile 2020 - n. 23 (e successive modifiche, integrazioni) SACE è autorizzata a rilasciare **fino al 31/12/2021**, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, garanzie che beneficiano della contro garanzia dello Stato, per Finanziamenti alle imprese aventi sede legale in Italia colpite dall'epidemia Covid-19.

I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE dovranno essere destinati a:

- investimenti (escluse acquisizioni di partecipazioni societarie);
 - canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda,
 - costi del personale,
 - costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
 - capitale circolante
- esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Il Finanziamento può altresì essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dall'impresa beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

A chi è rivolto

Sono considerate imprese beneficiarie le PMI (come definite dalla Raccomandazione Europea n. 2003/361/CE) ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore attività e dalla forma giuridica che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano sede legale in Italia;
- non rientravano alla data del 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza, il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n.662 (o che presentino un plafond residuo presso il Fondo insufficiente per la definizione e l'ottenimento di un nuovo finanziamento dal sistema bancario).

Si considera altresì impresa beneficiaria quella che (a) è stata ammessa alla procedura di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presenti esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenti importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Altri aspetti importanti

SACE può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo pari a:

- 90% del finanziamento per le imprese con un valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi e con non più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 80% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore € 1,5 miliardi e fino a € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

IMPORTO FINANZIABILE

L'importo del finanziamento non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- 25% del fatturato 2019 dell'impresa beneficiaria (come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione ovvero come risultanti dai dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio);
- il doppio dei costi del personale dell'impresa beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto l'impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

DURATA

Fino ad un massimo di 8 anni incluso un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi

PIANO DI AMMORTAMENTO

Italiano con quota capitale costante

Francese con rata costante

Costo remunerazione SACE

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti COMMISSIONI ANNUALI ANTICIPATE dalle imprese beneficiarie:

PER I FINANZIAMENTI AVENTI DURATA FINO A 6 ANNI:

- per Finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno;
- per Finanziamenti ad Imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno.

PER I FINANZIAMENTI AVENTI DURATA SUPERIORE A 6 ANNI E FINO A 8 ANNI.

- per Finanziamenti alle PMI: 75 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 150 bps per il quarto, quinto e sesto anno, 250 bps per il settimo e ottavo anno;
- per Finanziamenti ad Imprese diverse da PMI: 100 bps per il primo anno, 150 bps per il secondo e terzo anno, 250 bps per il quarto, quinto e sesto anno, 350 bps per il settimo e ottavo anno.

MUTUO CHIROGRAFARIO SACE COVID-MIDCAP

Nell'ambito dell'operatività Garanzia Italia, SACE è stata abilitata, a decorrere dal 01/03/2021 e fino al 31/12/2021, a rilasciare le garanzie a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non superiori a 499 e non riconducibili alle categorie di piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (cd midcaps) alle medesime condizioni e importi massimi garantiti di cui all'art. 13 comma 1 lettere a) b) c) del richiamato decreto:

- **Garanzia concessa a titolo gratuito;**
- **Importo massimo garantito per singola impresa è pari a € 5 mln.**

A chi è rivolto

Sono considerate Imprese Beneficiarie le imprese (incluse quelle con il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici) aventi un numero di dipendenti non superiore a 499 (determinato sulla base delle unità di lavoro-anno – ULA) e non riconducibili alla categoria di PMI, colpite dall'epidemia COVID-19, che rispettino i seguenti principali requisiti:

- abbiano sede legale in Italia;
- non rientravano, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- non risultavano, alla data del 29 febbraio 2020, classificate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come definite ai sensi della normativa europea, ovvero in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%.

Può avere accesso alla Garanzia Italia anche l'impresa che, (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'art. 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

IMPORTO FINANZIABILE

L'importo massimo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore a:

- 25% del fatturato annuo totale dell'impresa beneficiaria relativo al 2019;
 - doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- (Qualora l'impresa sia stata costituita a partire dal 01/01/2019, l'importo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri.)
- solo con riferimento alle imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX lettera A sezioni A.1.d) e A.1.e) di cui al Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445.

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite (importo finanziamento concedibile), qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE dovrà essere destinato a:

- investimenti (escluse acquisizioni di partecipazioni sociali),
- costi del personale,
- canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda,
- capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e l'impresa beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Il finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti nell'ambito di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purchè il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

ALTRI ASPETTI IMPORTANTI

La Garanzia SACE su tali tipologie di operazioni potrà essere rilasciata entro e non oltre il 31/12/2021 nella misura dell'80% dell'importo del Finanziamento.

DURATA

Fino ad un massimo di 8 anni incluso un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Italiano con quota capitale costante
Francese con rata costante

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (EUROPEAN GUARANTEE FUND) - FIN NEXT e FIN NEXT SMALL:

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti in asset materiali o immateriali, capitale circolante e consolidamento.

Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo è assistito dalla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della banca. Si tratta di una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. La garanzia FEI costituisce Aiuto di Stato a valere sulle sezioni 3.1 e 3.2 per analogia al Temporary Framework (tali regimi sono stati introdotti con la Decisione della Commissione Europea del 14/12/2020 C(2020) 9237 final) e pertanto dovranno essere considerati ai fini della determinazione dell'importo massimo del finanziamento; la Banca deve esplicitare tale intensità di Aiuto.

Il "mutuo chirografario" ad imprese con garanzia FEI è a tasso variabile o fisso.

Il presente finanziamento beneficia del sostegno dello strumento di garanzia EGF, implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all'EGF. L'obiettivo dell' EGF è rispondere all'impatto economico della pandemia COVID-19 garantendo che le imprese degli Stati Membri partecipanti dispongano di risorse finanziarie sufficienti per superare la crisi, e funzionali a garantirne la crescita e lo sviluppo nel medio-lungo termine.

A chi è rivolto

SME: micro, piccole e medie imprese:

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		(B) TOT. ATTIVO
Microimpresa	< 10	e	< 2 milioni	oppure	< 2 milioni
Piccola Impresa	< 50	e	< 10 milioni	oppure	< 10 milioni
Media Impresa	< 250	e	< 50 milioni	oppure	< 43 milioni

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere per almeno due anni.

Il calcolo del numero dei dipendenti di un'impresa è in linea con quello utilizzato dalla Commissione Europea (rif. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 1/1/2005).

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%)

Un'impresa perde lo stato di SME nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto le seguenti categorie di investitori: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e business angels, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti, ne detengano fino al 50% del capitale e/o dei suoi diritti di voto, senza esercitare un'influenza dominante. Nel caso di imprese autonome, il numero di dipendenti è solo quello dell'impresa stessa.

I Beneficiari devono avere sede ed operare in Italia.

Criteri di Eligibilità relativi al Beneficiario

*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

**condizioni che devono essere verificate per tutta la durata del Finanziamento

(i) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione e quindi non sia:*

-in stato di fallimento o oggetto dell'istanza di fallimento;

-in stato di insolvenza o di liquidazione o oggetto di un'assemblea dei soci convocata per la messa in liquidazione o per lo scioglimento della società;

-in concordato preventivo o concordato in bianco ai sensi dell'art.161 comma 6 D.Lgs 267/42 Legge fallimentare o oggetto della relativa istanza;

-in liquidazione coatta amministrativa o oggetto della relativa istanza;

-sottoposta ad alcuna procedura di natura concorsuale prevista dalla legge applicabile e, in particolare, dichiara che non è in corso la sospensione delle attività commerciali e non ha sottoscritto un accordo di standstill o di moratoria con i creditori (o un accordo avente effetto equivalente) o non ha predisposto un piano di risanamento dell'esposizione ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o un accordo di ristrutturazione dell'indebitamento ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;

-in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter del codice civile, o in qualsiasi situazione analoga a quelle sopra descritte;

(ii) Relativamente al Beneficiario, non si devono inoltre verificare le suddette condizioni che:*

-negli ultimi cinque (5) anni, nei confronti dello stesso non è stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per aver violato i propri obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi sociali in conformità con la legge applicabile rimanendo inadempiente, salvo aver concordato e/o sottoscritto un accordo vincolante per il loro pagamento;

- negli ultimi cinque (5) anni, nei confronti dello stesso - o di uno dei membri aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo - non è/sono stato/i condannato/i con sentenza definitiva o con decisione amministrativa definitiva per aver commesso, con dolo o colpa grave, un errore professionale tale da pregiudicare la Garanzia a causa di uno dei seguenti motivi:

(i) aver falsificato in modo fraudolento o negligente le informazioni necessarie per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o dell'adempimento dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;

(ii) aver stipulato accordi con terzi per distorcere la concorrenza;

(iii) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice durante la "procedura di aggiudicazione", come definita all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nella misura in cui può essere periodicamente modificato, completato o modificato;

(iv) aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferire vantaggi indebiti nella "procedura di aggiudicazione" come definita all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nella misura in cui può essere periodicamente modificato, completato o modificato;

- negli ultimi cinque (5) anni, lo stesso - o uno dei suoi membri con poteri di rappresentanza, decisione o controllo - non siano/sia stati/o condannati/o, con una sentenza definitiva, per:

(vi) frode;

(vii) corruzione;

(viii) partecipazione a un'organizzazione criminale;

(ix) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;

(x) reati di terrorismo o reati legati ad attività terroristiche, o di incitamento, favoreggiamento, complicità o tentativo di commettere tali reati;

(xi) sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di traffico di esseri umani;

(iii) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà*;

(iv) Il Beneficiario non deve svolgere un'attività focalizzata su uno o più Settori con restrizioni o esclusi dal Gruppo BEI*;

(v) Il Beneficiario deve risiedere ed essere operativo in Italia*;

(vi) Il Beneficiario non deve avere un rating ufficiale pari o maggiore a 9*;

(vii) il Beneficiario non deve essere coinvolto in attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PI**;

viii) Il beneficiario non deve essere soggetto a Misure Restrittive (come di seguito definite) nè violare alcuna delle seguenti misure restrittive (le "Misure Restrittive"): (1) qualsiasi misura restrittiva adottata a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o autorizzata dalle Nazioni Unite ad adottare, amministrare, attuare e/o applicare tali misure; e/o (3) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Asset Control (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ogni misura restrittiva dell'UE**;

ix) che il Beneficiario presenti sconfini, non sia insolvente da più di 20 giorni o inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento in relazione ad operazioni anche di rifinanziamento concesse da qualsiasi istituzione finanziaria*

Criteri di Eleggibilità del Finanziamento:

*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

**condizioni che devono essere verificate per tutta la durata del Finanziamento

- i) la finalità del finanziamento richiesto dal Beneficiario non riguarda attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati Membri, ossia il finanziamento non sia collegato a quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;**
- ii) il finanziamento richiesto dal Beneficiario (i) non è finalizzato a finanziare attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive anticiclaggio, ed altre attività illegali che sono contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF oppure (ii) non viene richiesto al fine di evadere le tasse (iii) non finanzi transazioni con soggetti destinatari di Misure Restrittive ossia (1) qualsiasi misura restrittiva adottata a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o autorizzata dalle Nazioni Unite ad adottare, amministrare, attuare e/o applicare tali misure; e/o (3) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Asset Control (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ogni misura restrittiva dell'UE;**
- iii) in caso di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, silvicoltura, e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, il Beneficiario dichiara che**:
- Solo per i finanziamenti conclusi da imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l'ammontare del Finanziamento non deve essere fissato sulla base del prezzo o della quantità di prodotti messi sul mercato.
 - Solo per i finanziamenti conclusi da imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
 - (a) che l'operazione di finanziamento non è subordinata al trasferimento parziale o totale ai produttori primari; e
 - (b) che l'importo dell'operazione di finanziamento non è fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati presso produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate
 - Per i finanziamenti conclusi da imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura:
 - (a) l'importo dell'operazione di finanziamento non è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - (b) l'operazione di finanziamento non riguarda attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia il finanziamento direttamente collegato ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - (c) l'operazione di finanziamento non è subordinata all'uso di merci nazionali rispetto a quelle importate;
 - (d) l'operazione di finanziamento non riguarda l'acquisto di pescherecci;
 - (e) l'operazione di finanziamento non finanzia l'ammodernamento o la sostituzione dei motori principali o ausiliari dei pescherecci;
 - (f) l'operazione di finanziamento non finanzia operazioni che aumentano la capacità di pesca di una nave o di attrezzature che aumentano la capacità di una nave di trovare pesce;
 - (g) l'operazione di finanziamento non finanzia la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
 - (h) l'operazione di finanziamento non finanzia l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, a meno che non sia specificamente previsto dal regolamento (UE) n./2014;
 - (i) l'operazione di finanziamento non finanzia la pesca sperimentale;
 - (j) l'operazione di finanziamento non finanzia il trasferimento della proprietà di un'impresa;
 - (k) l'operazione destinataria finale non finanzia il ripopolamento diretto, a meno che non sia esplicitamente prevista come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o in caso di ripopolamento sperimentale.

Altri aspetti importanti

L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

La garanzia del FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

E' una garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori pari al 70% dell'importo del finanziamento; è esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta ed a prima richiesta, pertanto rientra tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito con ponderazione "ZERO". Il costo di tale garanzia è pari a 70 bps annui (49 bps il costo per il cliente incorporato nel prezzo finale).

Minimo 25.000,00 Euro

FIN NEXT SMALL

L'importo massimo richiedibile per Impresa deve essere calcolato a livello di Gruppo (dove per Gruppo si intende considerando anche le imprese collegate come definite dalla Commissione Europea con la Raccomandazione nr. 2003/361/CE) ed è pari a:

- a) per le PMI attive in tutti i settori ammissibili euro: 1.142.000; importo massimo garantibile 800.000;
- b) per I e PMI attive nei settori della pesca e acquacoltura, euro: 171.000 importo massimo garantibile 120.000;
- c) per I e PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli euro: 142.800 importo massimo garantibile 100.000.

FIN NEXT

L'importo massimo finanziabile comunque nel limite di € 7.500.000 è pari alla differenza tra A e B

A. Selezionando uno dei due criteri consueti sotto riportati:

- a) 2 x spesa salariale (inclusi oneri sociali e anche il costo del personale che lavora nell'impresa ma iscritto al libro paga del subcontraente) dell'anno 2019 o per l'ultimo disponibile. Nel caso di impresa costituita dopo il 1/1/2019 tale valore non deve eccedere il valore della spesa salariale annuale stimata per i primi due anni di operatività, o alternativamente
- b) 25% del fatturato del 2019.

Qualora il fabbisogno del cliente fosse superiore all'importo calcolato applicando i criteri (a) o (b), la società potrà avvalersi dell'ulteriore criterio c) dichiarazione dell'impresa del fabbisogno finanziario previsto per i prossimi 18 mesi.

B. ammontare di finanziamenti che il cliente dichiara di avere già ricevuto o ha richiesto:

- (a) a valere sulla sezione 3.2 del Temporary Framework relativamente alla misura EGF o qualsiasi altra misura nazionale (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: SACE ed MCC), con il nostro istituto o altri istituti di credito;
 - (b) a valere sulla sezione 3.3 del Temporary Framework in relazione ad Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, con il nostro istituto o altri istituti di credito, o qualsiasi altra misura nazionale.
- L'importo non potrà superare il 100,00% (al netto IVA) del progetto di investimento.

IMPORTO FINANZIABILE

DURATA

Minima 36 mesi e massima 180 mesi in caso di FIN NEXT SMALL e 72 mesi in caso di FIN NEXT comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 36 mesi.

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI AGEVOLATI DAL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE SARDEGNA A TASSO FISSO

E' un finanziamento, a medio-lungo termine, destinato a finanziare, principalmente, la copertura delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni previste dal PSR 2014-2020 (sotto-misure ad investimento).

La Parte finanziata si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi

Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali (pegno o privilegio) e/o personali (da parte dei soggetti finanziati o di terzi) anche di natura pubblica e /o da cessioni di crediti.

A chi è rivolto

Destinatari del finanziamento sono i soggetti in possesso di una determinazione di concessione dei contributi, individuati dal Soggetto Gestore, l'Agenzia ARGEA, per la realizzazione dei programmi d'investimenti nel campo dell'agricoltura, delle foreste, dell'agroalimentare, dello sviluppo rurale compresi nelle sotto-misure di intervento del PSR Sardegna 2014 – 2020.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE

Fino alla copertura della quota di cofinanziamento a carico del richiedente rappresentata, come limite massimo, dalla differenza tra la spesa ammissibile per la realizzazione del programma e il contributo concesso

DURATA MASSIMA

60 mesi comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PMI DELLA SARDEGNA L.R. 1/09 A TASSO FISSO

E' un finanziamento di breve, medio e lungo termine destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, il supporto finanziario di scopi connessi all'attività imprenditoriale o professionale.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge della Regione Autonoma della Sardegna e regolamenti Comunitari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato nel caso l'impresa possa beneficiare di contributi in conto capitale "de Minimis", sempre in base a normative pubbliche.

Anche la valutazione del Gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla Banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di finanziamento volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento,

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, entro i sessanta giorni, verrà avviata la procedura di escussione della Garanzia del Fondo Regionale di Garanzia e nel contempo verrà avviata la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.

Il Fondo di Garanzia, legalmente rappresentato dalla Sfirs Gestore del fondo, sarà surrogato nei diritti della Banca, ai sensi dell'art.1203 del codice civile e provvederà, tramite il Gestore stesso, al recupero, anche mediante ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero.

A chi è rivolto

A tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica, che:

- abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali delle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria;
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G. U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004);
- siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

DURATA

minima 6 mesi e massima 144 mesi comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI AGEVOLATI E PER ACQUISTO SCORTE, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI AI SENSI DELLA Legge 27 maggio 1952 n. 949 art. 37 – Concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano - A TASSO FISSO

E' un finanziamento, a medio-lungo termine, destinato a finanziare, principalmente, la copertura delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni previste dalla Legge 27 maggio 1952 n. 949 art. 37.

A chi è rivolto

Destinatari del finanziamento sono le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85.

Fino alla copertura della quota di cofinanziamento a carico del richiedente rappresentata, come limite massimo, dalla differenza tra la spesa ammissibile per la realizzazione del programma e il contributo concesso.

Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi.

L'importo ammissibile al contributo in conto interessi non può superare il 90% della spesa d'investimento, nel limite di:

325.368,00 €: per le imprese individuali e societarie; 697.217,00 €:

- per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa;
- per le imprese cooperative;
- per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni; 1.394.433,00 €: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).

Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.165,00 €

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE

DURATA MASSIMA

Per la realizzazione dei programmi agevolati:

84 mesi comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

Per acquisto scorte, materie prime e prodotti finiti:

60 mesi.

Cosa fare per attivarlo	<i>Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca</i>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,6100%	Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG): 10,4500%	Esempio calcolato anche tenendo conto dell'adesione ad una delle polizze facoltative accessorie al finanziamento collocate dal Finanziatore, presente nella sezione "Servizi accessori" del presente documento.

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	100.000,00 Euro
DURATA	120 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA	MENSILE
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,650 %
ISTRUTTORIA	2.000,00 Euro
INCASSO RATA	2,75 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
POLIZZA FACOLTATIVA	3.114,39 Euro Premio stimato prendendo a riferimento la polizza assicurativa collocata dal Finanziatore.

TASSI DISPONIBILI

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,650 % Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
INDICE DI RIFERIMENTO	I.R.S (Interest Rate Swap) lettera di periodo, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo di ogni mese e pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore"
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	+ 0,150 %
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	8,650 % Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 19/10/2021

SPREAD PREMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	I.R.S (Interest Rate Swap) lettera di periodo, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo di ogni mese e pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore"
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	+ 0,150 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA	SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA	+ 3,000 p.p.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA	2,000 % dell'importo del finanziamento minimo 250,00 Euro
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria.
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	0,00 Euro
CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE	0,00 Euro

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
INCASSO RATA	2,75 Euro
INVIO COMUNICAZIONI	
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPESE A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro
CERTIFICAZIONE COMPETENZE	10,00 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	50,00 Euro
RECUPERO SPESE PER RINUNCIA AL FINANZIAMENTO IN PRESENZA DI DELIBERA POSITIVA DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA	300,00 Euro

COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE

3,000 % del capitale rimborsato anticipatamente oppure in misura fissa, nella misura massima di 51,64 Euro, esclusivamente nell'ambito di particolari convenzioni. Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile adibito allo svolgimento della propria attività economica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Francese o altro piano di ammortamento da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente.
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rata costante o altra tipologia di rata da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
8,6500	5	2.058,89	-	-
8,6500	10	1.247,89	-	-

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione piu' ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancosardegna.it/trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI

Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA "ARCA VALORE IMPRESA CPI"

La polizza prevede il rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia, in base al piano originario del finanziamento stesso. Un solo Assicurato : Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto. Il pagamento del premio è in unica soluzione alla sottoscrizione della polizza.

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, in relazione anche ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito www.arcassicura.it e presso le Dipendenze della Banca.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.

Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PMI DELLA SARDEGNA L.R. 1/09 A TASSO FISSO

GARANZIA PUBBLICA

Concessa dal Fondo di Garanzia - legge regionale Sardegna n.1/2009 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese). La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura del massima 60% dell'importo erogato nella generalità dei casi, e nella misura massima dell'80% in caso di finanziamenti destinanti ad investimenti.

Le garanzie concesse a valere sul Fondo in regime di "de minimis" saranno gratuite.

Nell'ipotesi in cui le garanzie concesse a valere sul fondo non fossero in regime di "de minimis", l'impresa sarà tenuta al versamento di una commissione. La Sflrs provvederà a quantificare l'importo dovuto e a comunicare l'IBAN del conto corrente sul quale tale importo dovrà essere accreditato.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le Operazioni Finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa secondo il seguente schema:

Misura massime di copertura della garanzia diretta

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Finanz.ti oltre 18 e fino a 36 mesi	Finanz.ti oltre 36 mesi	Finanz.ti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno (bullet)	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Finanz.ti nuova Sabatini PMI innovative	Start up Start up innovative e Incubatori certificati Operazioni di Microcredito Operazioni di importo ridotto Resto al Sud
1	30%	50%	30%	80%	80%
2	40%	60%	30%	80%	80%
3	50%	70%	30%	80%	80%
4	60%	80%	30%	80%	80%
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	ammissibile

L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale e' pari ad Euro 2.500.000,00, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

ECCEZIONI:

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (paragrafo B.2 Parte XIII ventici DO "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento").

La garanzia e' concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento" di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:

- delle IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO;
- dei PROFESSIONISTI che abbiano avviato l'attivita' economica o siano soggetti a imposta per tale attivita' da meno di 5 anni.

La garanzia e' concessa per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di:

- euro 2,5 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 6 anni;
- euro 2,142 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 7 anni e superiore a 6 anni;
- euro 1,875 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 8 anni e superiore a 7 anni;
- euro 1,666 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 9 anni e superiore a 8 anni;
- euro 1,5 mln per le op. finanziarie di durata pari a 10 anni.

COMMISSIONE "UNA TANTUM" CALCOLATA SULL'IMPORTO GARANTITO
E ADDEBITATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA AL MOMENTO
DELL'EROGAZIONE

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti e liquidita', Consolidamento linee di credito presso altri Istituti e rinegoziazione di debiti a MLT, Altre operazioni finanziarie, Start up	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
PMI che hanno sottoscritto un contratto di Rete, Imprese femminili, Imprese di autotrasporto, Imprese sociali, PMI innovative, Start up innovative e Incubatori certificati, Operazioni di microcredito, Resto al Sud	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

<p>REGIME FISCALE</p>	<p>I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.</p>
------------------------------	---



TEMPI DI EROGAZIONE

DURATA DELL'ISTRUTTORIA	40 giorni , compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, le Compagnie provvedono alla restituzione del rateo di premio non goduto, con conseguente cessazione delle garanzie assicurative, calcolato secondo quanto indicato nel set informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale, **Via Moleschott n. 16, 07100 SASSARI (SS)**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancosardegna.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Ventì Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
Confidi	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
Contributo in c/interessi	Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Franchigia	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo Chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"	Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Provvista	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Punti percentuali	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata costante	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sollecito di pagamento	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spese di perizia	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 19/10/2021

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
